



Regolamento dei Controlli Interni

Approvato con deliberazione

A.C. nr. 5 del 30.05.2023

Art. 1

Servizio dei controlli interni

1. Il Consorzio COVEVAR, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies).
2. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
 - a) *controllo di regolarità amministrativa*: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) *controllo di gestione*: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - c) *controllo sugli equilibri finanziari*: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa.
3. Le attività di controllo sono esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo e informatico.
4. La Conferenza dei Responsabili di Servizio è il luogo in cui le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli interni sono analizzate anche al fine di imprimere unitarietà all'azione di controllo e indirizzare l'attività dell'Ente ad un'azione efficace, efficiente, economica e rispondente alla normativa.
5. Il sistema dei controlli non deve assumere carattere di autoreferenzialità, né costituire un appesantimento del procedimento.
6. Il sistema dei controlli interni deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - Efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - Raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - Affidabilità delle informazioni e dei bilanci;
 - Equilibri di bilancio;
 - Salvaguardia del patrimonio;
 - Conformità alle leggi e ai regolamenti.
7. Il Consorzio, in ordine all'esigenza di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, applica il controllo di regolarità amministrativa e contabile descritto nel presente regolamento.
8. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire condizioni di legittimità, regolarità e correttezza nell'azione amministrativa del Consorzio, in conformità all'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 2

Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del

Servizio Finanziario e dai Responsabili dei Servizi.

2. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 8 (controllo di gestione) ed art. 9 (equilibri finanziari), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno dell'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario del Consorzio nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente.
3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dal Segretario del Consorzio; per lo svolgimento delle attività gli uffici dell'ente sono tenuti a fornire tutti i dati e le informazioni richieste dall'unità preposta, la quale può avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.
4. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012.

Art. 3

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.
3. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione, il Responsabile del Servizio competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.
4. La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità dell'ente e trasmette la proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto.
5. Il controllo di regolarità amministrativa, in fase preventiva sugli atti che non siano di competenza degli organi di governo, è esercitato dai Responsabili di Servizio, titolari di Posizione Organizzativa, i quali, attraverso la stessa sottoscrizione degli atti, perfezionano il provvedimento e garantiscono la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'atto adottato e del procedimento a questo presupposto

Art. 4

Contenuti del parere di regolarità tecnica

1. Il parere di regolarità tecnica afferisce:
 - a) alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta, nonché il rispetto dei tempi;
 - b) all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché gli obiettivi specifici, indicati dagli organi politici;
 - c) alla conformità alla normativa applicabile in materia, anche con riferimento al procedimento seguito.

Art. 5

Contenuti del parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile afferisce alla regolarità della spesa rispetto agli equilibri di bilancio e, più in generale, alle norme di finanza pubblica. Lo stesso deve essere apposto su tutte le proposte di delibera, qualora le stesse comportino riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
2. Il visto attestante la copertura finanziaria afferisce alla corretta imputazione al capitolo/risorsa di bilancio ed alla capienza del relativo stanziamento. Il visto deve essere apposto nelle determinazioni di impegno di spesa/accertamento di entrata e rende esecutivo il provvedimento.

Art. 6

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
 - a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - d) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscono la massima imparzialità;
 - e) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
 - f) costituire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa.
2. Sotto la direzione del Segretario dell'Ente, l'unità di controllo con cadenza semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività; oggetto del controllo successivo sono le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.
3. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura del 10% degli atti sottoposti a controllo.
4. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario

comunale informa il soggetto interessato che ha emanato l'atto, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Art. 7

Risultati del controllo successivo

1. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario del Consorzio, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Presidente del Consorzio.

Art. 8

Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i Servizi del Consorzio, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Il controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati ed è svolto dal Servizio Personale.
4. Sono oggetto di controllo:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili e, la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
 - c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
 - d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Sono oggetto di controllo successivo:
 - a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente, al valutazione dei servizi erogati
 - b) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali
 - c) l'attività dei Responsabili di Settore
6. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Art. 9
Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente e mediante la vigilanza del Revisore dei Conti.
2. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario del Consorzio ed i Responsabili di Servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
3. Nell'esercizio delle funzioni, il responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.

Art. 10 Entrata in vigore

I controlli previsti dal presente Regolamento saranno effettuati in relazione alle attività e agli interventi connessi al PNRR con una cadenza bimestrale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.